

TI_GERICHTE 12.1997.197 vom 12. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.197

FR: TI_GERICHTE 12.1997.197 du 12 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.197 del 12 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il contratto di compravendita è perfetto, come ogni altro contratto secondo la regola fondamentale del nostro diritto delle obbligazioni, quando le parti hanno manifestato reciprocamente la loro volontà concorde attorno a tutti gli elementi essenziali (art. 1 CO) che sono la determinazione degli oggetti dei quali si trasferisce la proprietà e del prezzo o del modo attraverso il quale viene stabilito (art. 184 cpv. 1 CO; Giger , Commentario bernese, N. 8 ad art. 184 CO; Schönle , Commentario zurighese, N. 20 ad art. 184 CO; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p. 8; IICCA 23 gennaio 1991 in re R./R. SA, 5 dicembre 1996 in re A.L. AG/C.). Per quanto riguarda il prezzo l'art. 184 cpv. 3 CO prevede che lo stesso è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze: non si esige quindi l'indicazione di un importo fisso, ma basta che il prezzo sia oggettivamente determinabile nel senso che una successiva fissazione possa intervenire in relazione ad elementi che più non dipendono dalla volontà di una o l'altra delle parti (Giger , op. cit., N. 224 e segg. ad art. 184 CO e N. 4 ad art. 212 CO; Schönle , op. cit., N. 86 e segg. ad art. 184 CO; Keller/Siehr, op. cit., p. 10 e seg.; Bucher , Preisvereinbarung als Voraussetzung der Vertragsgültigkeit beim Kauf, in Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, p. 379 e seg.; IICCA 23 gennaio 1991 in re R./R. SA; ZR 1981 Nr. 89; RVJ 1993 p. 284).

E. 2

Gli appellanti ritengono innanzitutto che il fatto che nel contratto con riferimento al prezzo di vendita le parti avessero utilizzato la formulazione “prezzo definitivo al momento della consegna” (doc. A) significava che nelle loro intenzioni lo stesso avrebbe dovuto essere ancora definito in maniera definitiva, ciò che in sostanza implicava ulteriori trattative. Il rilievo è manifestamente infondato. È indubbio che già il comportamento tenuto dai convenuti nella fase preprocessuale esclude che essi possano in buona fede sollevare tale tesi: in effetti, fosse stato vero che la clausola in questione aveva per le parti -o almeno per i convenuti stessi- quel significato, essi, preso atto che non vi era stata questa ulteriore trattativa circa il prezzo dell'auto, avrebbero certo dovuto eccepire immediatamente tale circostanza, che come tale ostava alla conclusione del contratto; in realtà, pur reagendo immediatamente, essi non hanno sollevato questa eccezione bensì altre, dapprima quella di errore essenziale sul prezzo (doc. E e G) e poi quella secondo cui lo stesso non sarebbe stato sufficientemente determinabile (doc. E, I e 1): in realtà essi non si avvedono che queste ultime tesi sono del tutto inconciliabili con quella che viene fatta valere in questa sede, tanto è vero che se il prezzo andava ancora discusso non ci poteva ancora essere un errore essenziale sullo stesso, rispettivamente la circostanza che esso fosse o meno determinabile

passava in secondo piano. Ciò posto, i convenuti appaiono francamente malvenuti a sollevare tale eccezione per la prima volta solo con l'allegato di risposta, a distanza di oltre un anno e mezzo dai fatti. In ogni caso, dal tenore della clausola contrattuale non si evince in alcun modo che il prezzo andava ancora definito tra le parti: a giudizio di questa Camera, la menzione di un prezzo "definitivo" al momento della consegna sta invece a significare che era dovuto il prezzo che sarebbe risultato al momento della consegna, "definitivo" in contrapposizione a quello "provvisorio" o "approssimativo" noto a quel momento alle parti; del resto, fosse stato vero, come postulato dai convenuti, che il prezzo era da definirsi ulteriormente, non si vede proprio per quale motivo le parti avrebbero usato le parole "da definirsi" per quanto riguardava il colore dell'auto e invece con riferimento al prezzo avrebbero abbandonato quell'espressione per la formulazione "definitivo", che con tutta evidenza esprime il concetto opposto.

E. 3

Gli appellanti affermano in seguito che il contratto non si sarebbe perfezionato in quanto il prezzo, sempre indicato come "prezzo definitivo al momento della consegna", non era sufficientemente determinabile: a loro dire, il contratto non indicava alcun criterio per determinarlo in un secondo tempo, non vi era alcun rinvio ad un prezzo di listino, né era ammissibile che la venditrice stessa avesse a fissare unilateralmente il prezzo. La censura è anche in questo caso del tutto infondata. Accertato al considerando precedente che la clausola contrattuale concernente il prezzo altro non significava che era dovuto il prezzo al momento della vendita senza che dal suo tenore letterale risultasse alcun criterio per eventualmente determinarlo, si tratta ora di esaminare se tale criterio non possa risultare da altre circostanze, rispettivamente se il prezzo non possa essere determinato in altro modo.

E. 3.1

Agli atti vi sono alcuni indizi che sembrano indicare nel prezzo di listino il criterio determinante nella fattispecie per la fissazione del prezzo di vendita: vi è ad esempio il fatto che la clausola relativa al prezzo "prezzo definitivo al momento della consegna" sia stata posta graficamente in vicinanza -e meglio poco sotto- di un'indicazione prestampata "prezzo di listino" (doc. A); vi è la circostanza che l'art. 2 delle disposizioni generali a retro del contratto (doc. A) prevede che "la base del prezzo di vendita pattuito per veicoli nuovi è costituita dal prezzo di listino ...", atteso inoltre che l'esplicita pattuizione di un "prezzo definitivo al momento della consegna" modifica la clausola generale secondo cui determinante sarebbe stato quello "... all'atto della conclusione del contratto"; tanto più che l'amministratore unico dell'attrice, che a suo tempo aveva sottoscritto il contratto, ha precisato che con l'indicazione "prezzo definitivo al momento della consegna" egli intendeva il prezzo di listino di vendita della vettura (interrogatorio formale _____ ad 17). Non trattandosi però di prove vere e proprie, le stesse non consentono a questa Camera di fondare il convincimento che le parti abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo di listino oppure ad un altro prezzo.

E. 3.2

Giusta l'art. 212 cpv. 1 CO ove si sia comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo dell'adempimento, ritenuto che per prezzo di mercato s'intende il prezzo medio di trattazione dell'oggetto in questione in quel luogo e a quel tempo rispettivamente se quest'ultimo non è accertabile il prezzo a cui il compratore avrebbe potuto rivendere o eventualmente riacquistare l'oggetto

stesso (DTF 49 II 84; Schönle , op. cit., N. 86 ad art. 184 CO e N. 28 e seg. ad art. 191 CO; Giger , op. cit., N. 44 ad art. 191 CO e N. 7 e segg. ad art. 212 CO). Tale articolo di legge, che in sostanza costituisce una norma d'interpretazione ex lege del contratto, trova applicazione quando le parti non hanno inteso fissare il prezzo di vendita; essa non è tuttavia applicabile nel caso in cui esse si siano riservate di stabilirlo in un secondo momento e tale accordo non è poi intervenuto. Trattandosi di una presunzione di legge, l'onere della prova della sua inapplicabilità incombe alla parte che eccepisce tale circostanza (Tercier , La partie spéciale du Code des obligations, Zurigo 1988, N. 70 e 417). Nel caso di specie -né poteva essere altrimenti, atteso che la vendita è stata effettuata da un venditore abituale d'automobili, che per le vetture nuove, specialmente quelle d'importazione, deve forzatamente far riferimento al listino dei prezzi del fornitore e/o importatore- l'istruttoria ha permesso di provare che il prezzo di fr. 347'750.- a cui l'attrice ha venduto l'auto ai convenuti costituiva effettivamente il suo prezzo di mercato in Svizzera nel 1992: il teste _____ dirigente della ditta importatrice ufficiale del veicolo (ad 1 e 2), ha infatti confermato che in quell'anno (ad 6c) il prezzo di vendita ufficiale di una _____ nuova, a cui andava inoltre aggiunto un supplemento per il colore (fr. 2'750.-, doc. C), era proprio di fr. 345'000.- (ad 6 e 6a e doc. S) e che stante la particolarità dell'auto non vi era assolutamente motivo per gli agenti ufficiali -tra cui l'attrice (ad 3)- di concedere uno sconto (ad 6b), che in casu comunque non era stato accordato; il prezzo in questione risulta del resto anche dai vari cataloghi versati agli atti (doc. V p. 107, AA p. 104). In tali circostanze, non avendo inoltre i convenuti provato l'esistenza di circostanze tali da eventualmente impedire l'applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CO, ben si può concludere che il prezzo di vendita, sebbene non menzionato nel contratto, fosse comunque determinabile in applicazione di quest'ultima disposizione di legge.

E. 4

Indipendentemente da quanto precede, in via abbondanziale si osserva che l'offerta formulata dai convenuti di solvere il prezzo di fr. 347'750.- mediante la permuta di un terreno (doc. D, testi _____ e _____) -circostanza la cui esistenza non è da loro contestata negli allegati preliminari- va in ogni caso interpretata come un consenso per atti concludenti da parte loro su quel prezzo di vendita: la tesi sostenuta da questi ultimi secondo cui in tale offerta andava per contro ravvisato un semplice tentativo di comporre la vertenza o ancora di definire il prezzo di vendita, oltre che in contraddizione con quanto da essi asserito prima dell'inoltro della causa (nel doc. G avevano affermato che tale offerta nulla aveva a che vedere con l'auto), non è inoltre stata suffragata da alcuna prova ed è perciò rimasta allo stadio di puro parlato. In ogni caso l'accordo sul prezzo si sarebbe dunque perfezionato per atti concludenti dopo che i convenuti sono stati informati del prezzo di vendita.

E. 5

Ne discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 4 giugno 1997 _____ e _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 780.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 800.- da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l'obbligo di rifondere solidalmente alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 Per la seconda Camera civile

del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.